



Delibera della Giunta Regionale n. 9 del 18/01/2013

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

Oggetto dell'Atto:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIMISSIONI E DI ESONERO DAL PERIODO DI
PREAVVISO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che l'art. 2118 del Codice Civile, rubricato "Recesso dal contratto a tempo indeterminato" testualmente recita: "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità (art. 98). In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto presso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro."
- b) che l'istituto del preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro è specificamente disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del personale dirigente e di comparto delle Regioni ed Autonomie Locali ed in particolare:
 - b.1) dall'art. 31 del CCNL 10/04/1996 - Area Dirigenza;
 - b.2) dall'art. 12 del CCNL 09/05/2006 – Personale di Comparto;
- c) che, per giurisprudenza e dottrina costante, l'istituto del preavviso ha la funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli scaturenti dall'improvvisa cessazione del rapporto di lavoro e che, pertanto, lo stesso è stato inquadrato come quel periodo utile a tutelare l'interesse della parte che subisce il recesso, consentendo al datore di lavoro, in caso di dimissioni, la rapida sostituzione del lavoratore ed a questi, in caso di licenziamento, la possibilità di cercare un'altra occupazione;
- d) che, inoltre, secondo l'orientamento maggioritario della dottrina e della giurisprudenza, che sostiene la teoria della efficacia reale del preavviso, i periodi di assenza per malattia, ferie, aspettativa, permessi e congedi espressamente previsti da disposizioni normative sospendono il decorso del periodo di preavviso che riprende a decorrere dal momento della cessazione della stessa con il conseguente slittamento, pertanto, della data di definitiva risoluzione del rapporto di lavoro;
- e) che ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del CCNL 10/04/1996 - Area Dirigenza e del comma 5 dell'art.12 del CCNL 09/05/2006 – Personale di Comparto – è prevista, tra l'altro, la facoltà, per la parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte;
- f) che l'ARAN, con riferimento alla previsione di cui all'art. 31, comma 5, del sopra citato CCNL Area Dirigenza, con proprio parere AII17 fa salva, tra l'altro, la possibilità di rinuncia consensuale al preavviso, ritenendo però opportuna la definizione da parte dell'Amministrazione di criteri che assicurino un'azione amministrativa trasparente ed imparziale, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento;
- g) che, le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio, e, quindi, acquistano efficacia dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario;
- h) che, con nota del 20 ottobre 2011 il Settore Quiescenza e Previdenza dell'A.G.C.07 comunicava che con informativa previdenziale n. 2 dell'8/03/2004, ribadita con circolare prot. 5327/U del 09/08/2011, l'INPDAP obbligava l'Ente datore di lavoro ad inviare alla competente sede dell'istituto previdenziale almeno tre mesi prima della data di cessazione per vecchiaia o per anzianità tutta la documentazione necessaria, periodo in cui non incombe per l'Amministrazione alcun onere di natura economica a favore dei dipendenti;
- i) che, con D.G.R.C. n.336 del 10/07/2012 è stato stabilito, tra l'altro, l'accoglimento delle

istanze di esonero dal preavviso, presentate nel periodo che va dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2012 e relative alle cessazioni del rapporto di lavoro che intervengono nel suddetto periodo e, comunque, non oltre il 31/12/2012;

CONSIDERATO che con nota prot. 29/SP del 04/01/2013 l'Assessore alle Risorse Umane ha rilevato, sulla base del processo di riorganizzazione della macchina regionale in atto e delle misure di contenimento della spesa, l'opportunità di prevedere l'accoglimento delle istanze di esonero dal preavviso inoltrate dai dipendenti della Giunta Regionale della Campania a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 31/03/2013 e relative alle cessazioni del rapporto di lavoro che intervengono nel suddetto periodo e, comunque, non oltre il 31/3/2013;

RITENUTO di dover disciplinare le possibili ipotesi di rinuncia consensuale ai termini di preavviso, come previsto dalle sopra citate disposizioni contrattuali inerenti sia il personale dirigente che il personale non dirigente, alla luce della disposizione dell'Assessore in relazione agli illustrati processi in atto nei limiti delle esigenze emergenti connesse al riordino organizzativo, stabilendo che sono accolte tutte le istanze di esonero dal preavviso inoltrate dai dipendenti della Giunta Regionale della Campania a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 31/03/2013 e relative alle cessazioni del rapporto di lavoro che intervengono nel suddetto periodo e, comunque, non oltre il 31/3/2013;

PRECISATO che:

- a) le suddette istanze di esonero, che si concretizzano nella anticipazione della cessazione del rapporto di lavoro rispetto ai termini previsti contrattualmente, devono essere inoltrate contestualmente alla comunicazione della data di dimissioni dal servizio, oltre che al Settore di appartenenza, al Settore Quiescenza e Previdenza ed al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C. 07;
- b) le istanze di cui al punto precedente devono, comunque, prevedere un termine minimo di 15 giorni di preavviso rispetto alla data di decorrenza delle dimissioni, pena il pagamento dell'indennità sostitutiva secondo le previsioni contrattuali;
- c) i provvedimenti in applicazione del presente atto sono adottati dal Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C. 07 che provvederà all'inoltro degli stessi al Settore Trattamento Economico e Quiescenza e Previdenza per i successivi adempimenti;

RITENUTO, altresì, di dover ribadire che le dimissioni, presentate dai dipendenti della Giunta Regionale nonché quelle presentate in applicazione del presente provvedimento, dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione non possono essere più revocate in conformità alla natura giuridica delle stesse risultante dal combinato disposto degli artt.2118 c.c. e 1334 c.c.;

VISTI

- a) l'art. 2118 del Codice Civile;
- b) l'art. 31 del CCNL del 10/04/1996 – Area Dirigenza;
- c) l'art. 12 del CCNL del 9/05/2006 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- d) la nota prot.29/SP del 04/01/2013 dell'Assessore alle Risorse Umane.

DATO ATTO che di detto provvedimento viene data informativa alle OO.SS.

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

1. di stabilire che sono accolte le istanze di esonero dal preavviso presentate dai dipendenti della Giunta Regionale a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 31/03/2013 e relative alle cessazioni del rapporto di lavoro che intervengono nel suddetto periodo e, comunque, non oltre il 31/03/2013, fermo restando quanto richiamato dall'informativa previdenziale INPDAP n. 2 dell'8/03/2004, ribadita con circolare prot. 5327/U del 09/08/2011, in ordine ai tempi relativi all'espletamento delle pratiche pensionistiche, precisando che nel suddetto periodo non incombe per l'Amministrazione alcun onere di natura economica a favore dei dipendenti;
2. le suddette istanze, che si concretizzano nella anticipazione della cessazione del rapporto di lavoro rispetto ai termini previsti contrattualmente, devono essere inoltrate, contestualmente alla comunicazione della data di dimissioni dal servizio, oltre che al Settore di appartenenza, al Settore Quiescenza e Previdenza ed al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C. 07;
3. le istanze di cui al punto precedente devono, comunque, prevedere un termine minimo di 15 giorni di preavviso rispetto alla data di decorrenza delle dimissioni, pena il pagamento dell'indennità sostitutiva secondo le previsioni contrattuali;
4. di ribadire che le dimissioni, presentate dai dipendenti della Giunta Regionale nonché quelle presentate in applicazione del presente provvedimento, dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione non possono essere più revocate in conformità alla natura giuridica delle stesse risultante dal combinato disposto degli artt.2118 c.c. e 1334 c.c.;
5. i provvedimenti in applicazione del presente atto sono adottati dal Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C. 07 che provvederà all'inoltro degli stessi al Settore Trattamento Economico e Quiescenza e Previdenza per i successivi adempimenti;
6. di trasmettere il presente atto, per i successivi provvedimenti di competenza, a tutti i Settori dell'A.G.C. 07 nonché a tutte le Aree Generali di Coordinamento, al Capo Dipartimento competente ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.